

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1369 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 2015****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. In risposta a tale provvedimento, la Commissione ha adottato una serie di misure di sostegno eccezionali, in particolare con il regolamento (UE) n. 913/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> per le pesche e le pesche noci e i regolamenti delegati (UE) n. 932/2014 <sup>(3)</sup> e (UE) n. 1031/2014 <sup>(4)</sup> della Commissione per altri tipi di ortofrutticoli.
- (2) Il 24 giugno 2015 il divieto suddetto è stato prorogato fino ad agosto 2016. Tale proroga continua a costituire una grave minaccia di turbative del mercato e potrebbe comportare crolli significativi dei prezzi a causa del perdurare dell'indisponibilità di un importante mercato di esportazione. In una simile situazione di mercato, le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano insufficienti. È quindi opportuno prorogare il meccanismo basato sul sostegno per determinati quantitativi di prodotti a norma del regolamento (UE) n. 1031/2014.
- (3) Al fine di predisporre una rete di sicurezza efficace, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere prorogato di un anno per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1031/2014. Inoltre, dato il carattere stagionale delle esportazioni, le pesche e le pesche noci di cui al codice NC 0809 30, che lo scorso anno erano ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 913/2014, dovrebbero ora essere aggiunte all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.
- (4) I quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere calcolati sulla base del livello delle esportazioni verso la Russia dei prodotti interessati nei tre anni precedenti l'annuncio del divieto, adeguato in funzione del livello di utilizzo, da parte dei produttori di ogni Stato membro, delle misure di sostegno eccezionali predisposte per tali prodotti nel corso dell'ultimo anno.
- (5) Se in uno Stato membro il ricorso a tali misure di sostegno eccezionali è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter scegliere di non continuare ad attuare le suddette misure per il periodo della proroga.
- (6) Si può ragionevolmente supporre che i prodotti di cui trattasi, che sarebbero stati normalmente destinati all'esportazione verso la Russia, saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi.
- (7) Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano continuare a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.
- (9) Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera s):

«s) pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30.»;

b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) il periodo compreso tra l'8 agosto 2015 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 30 giugno 2016, se quest'ultima data è anteriore.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) nel primo comma è aggiunta la seguente lettera c):

«c) per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), i quantitativi di cui all'allegato I *ter*.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo interessato non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro in ciascun periodo.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra il 30 settembre 2014 e il 30 giugno 2015 per una categoria di prodotti quale definita negli allegati I e I *bis* sono risultati inferiori al 5 % dei quantitativi totali ad esso assegnati per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnato di cui all'allegato I *ter*. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2015. Dal momento della notifica, le operazioni svolte nello Stato membro interessato non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, o di parte di tale quantitativo, entro le date seguenti:

— entro il 31 ottobre 2014 per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a);

— entro il 31 ottobre 2015 per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

Entro la stessa data, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni svolte in tale Stato membro non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.»;

3) all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

2. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.»;
- 4) l'articolo 10 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
- «Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015 con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2015, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), ed entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2016, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:»;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 4, 5 o 6 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.»;
- 5) all'articolo 11 è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) 30 settembre 2016, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).»;
- 6) è inserito un nuovo allegato I *ter*, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 7) gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I

«ALLEGATO I ter

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

(in tonnellate)

	Mele e pere	Prugne, uve da tavola e kiwi	Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini	Arance, clementine, mandarini e limoni	Pesche e pesche noci
Bulgaria	0	0	0	0	950
Belgio	85 650	0	16 750	0	0
Germania	6 200	0	0	0	0
Grecia	2 500	16 300	1 350	7 950	20 900
Spagna	7 600	5 000	22 900	55 450	38 400
Francia	12 150	0	3 250	0	450
Croazia	2 150	0	0	3 200	0
Italia	17 550	15 300	650	3 300	9 250
Cipro	0	0	0	11 850	0
Lettonia	500	0	1 250	0	0
Lituania	0	0	3 000	0	0
Ungheria	0	300	0	0	0
Paesi Bassi	22 950	0	22 800	0	0
Austria	2 050	0	0	0	0
Polonia	296 200	1 750	31 500	0	1 900
Portogallo	3 600	0	0	0	0»

**Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10**

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro: \_\_\_\_\_

Periodo considerato: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Prodotto	Organizzazioni di produttori					Produttori non aderenti					Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)				Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)					
		ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	TOTALE		ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	TOTALE		
Mele												
Pere												
<b>Totale mele e pere</b>												
Pomodori												
Carote												
Peperoni												
Cetrioli e cetriolini												
<b>Totale ortaggi</b>												
Prugne												
Uve da tavola fresche												
Kiwi												
<b>Totale altra frutta</b>												

Prodotto	Organizzazioni di produttori					Produttori non aderenti					Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)				Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)					
		ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	TOTALE		ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	TOTALE		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g) + (h) + (i)	(k) = (a) + (f)	(l) = (e) + (j)	
Arance												
Clementine												
Mandarini												
Limoni												
<b>Totale agrumi</b>												
Pesche												
Pesche noci												
<b>Totale pesche e pesche noci</b>												
Cavoli												
Cavolfiori e cavoli broccoli												
Funghi												
Frutti rossi												
<b>Totale altro</b>												
<b>TOTALE</b>												

\* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

## NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro: \_\_\_\_\_

Periodo considerato: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Mele						
Pere						
<b>Totale mele e pere</b>						
Pomodori						
Carote						
Peperoni						
Cetrioli e cetriolini						
<b>Totale ortaggi</b>						
Prugne						
Uve da tavola fresche						
Kiwi						
<b>Totale altra frutta</b>						
Arance						
Clementine						
Mandarini						
Limoni						
<b>Totale agrumi</b>						
Pesche						
Pesche noci						

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
<b>Totale pesche e pesche noci</b>						
Cavoli						
Cavolfiori e cavoli broccoli						
Funghi						
Frutti rossi						
<b>Totale altro</b>						
<b>TOTALE</b>						

\* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro: \_\_\_\_\_

Periodo considerato: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
Mele							(g) = (b) + (e)	(h) = (c) + (f)
Pere								
<b>Totale mele e pere</b>								
Pomodori								
Carote								
Peperoni								
Cetrioli e cetriolini								
<b>Totale ortaggi</b>								
Prugne								
Uve da tavola fresche								
Kiwi								
<b>Totale altra frutta</b>								
Arance								
Clementine								
Mandarini								
Limoni								
<b>Totale agrumi</b>								
Pesche								
Pesche noci								

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
<b>Totale pesche e pesche noci</b>							(g) = (b) + (e)	(h) = (c) + (f)
Cavoli								
Cavolfiori e cavoli broccoli								
Funghi								
Frutti rossi								
<b>Totale altro</b>								
<b>TOTALE</b>								

\* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

## ALLEGATO IV

## TABELLE DA TRASMETTERE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, CON LA PRIMA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

## RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

**Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento**

Stato membro: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Prodotto	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/100 kg)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/100 kg)
Mele		
Pere		
Pomodori		
Carote		
Cavoli		
Peperoni		
Cavolfiori e cavoli broccoli		
Cetrioli e cetriolini		
Funghi		
Prugne		
Frutti rossi		
Uve da tavola fresche		
Kiwi		
Arance		
Clementine		
Mandarini		
Limoni		
Pesche		
Pesche noci		

**Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento**

Stato membro: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Prodotto	Aria aperta		Serra	
	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)
Mele				
Pere				
Pomodori				
Carote				
Cavoli				
Peperoni				
Cavolfiori e cavoli broccoli				
Cetrioli e cetriolini				
Funghi				
Prugne				
Frutti rossi				
Uve da tavola fresche				
Kiwi				
Arance				
Clementine				
Mandarini				
Limoni				
Pesche				
Pesche noci»				